

L'ineffabile terza mediana dell'Anvur per l'area 12

2012-11-13 09:14:56 By alessandro bellavista

Il giorno 7 novembre, a sorpresa, l'Anvur ha pubblicato, sul suo sito web, l'elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l'area 12 – Scienze giuridiche.

Si tratta di una sorpresa, perché l'apposito Gruppo di lavoro incaricato dalla stessa Anvur della redazione della lista delle riviste scientifiche nonché della lista di riviste scientifiche di classe A – e composto da giuristi dell'area 12 – aveva accertato (il 27 settembre 2012) l'impossibilità di giungere ad una redazione della lista delle riviste di eccellenza conforme ai parametri fissati nel regolamento ministeriale in materia (d.m. n. 76/2012).

In buona sostanza, il Gruppo di lavoro ha redatto una lista delle riviste in classe A, ma al tempo stesso, ne ha riconosciuto il carattere incerto e traballante sul piano strettamente normativo.


Infatti, nella relazione del citato Gruppo di lavoro, si afferma: "l'elenco delle riviste da collocare nella classe A non sia – invece – sufficientemente affidabile alla luce degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriali. Quegli indicatori fanno riferimento al rigore delle procedure di revisione, al giudizio della comunità scientifica e alla diffusione delle riviste. Poiché i due presupposti non si sono realizzati appieno e, per il terzo, l'istruttoria deve essere completata, l'elenco delle riviste da includere nella prima delle tre classi di merito costituisce tuttora un documento di lavoro, da completare. Esso non è idoneo, pertanto, a produrre gli effetti previsti dal regolamento". Sicché, "per questo motivo, come notato, è da ritenere che il Consiglio Direttivo (dell'Anvur) debba prendere in seria considerazione la possibilità di segnalare al MIUR la difficoltà di definire il terzo degli indicatori non bibliometrici, in sede di prima applicazione del regolamento".

Lo stesso Gruppo di lavoro era pure consapevole che la decisione finale fosse di competenza dell'Anvur e di conseguenza affermava che "spetta al Consiglio Direttivo, altresì, valutare una diversa opzione, vale a dire se sia opportuno pervenire comunque alla definizione e alla pubblicazione dell'elenco delle riviste appartenenti alla classe A e alla indicazione della relativa mediana al solo e limitato fine di fornire ulteriori (ma non vincolanti) elementi di giudizio alle commissioni cui spetta attribuire l'abilitazione scientifica". Come si vede, le parole del Gruppo di lavoro erano contrassegnate da un'estrema prudenza.

Così, l'Anvur ha scelto la strada di definire l'elenco delle riviste appartenenti alla classe A e quindi di porre in essere il primo passo per il calcolo della cosiddetta "terza mediana" ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale. Pare che questa scelta, a pochi giorni dalla scadenza della data di presentazione della domanda per i candidati all'abilitazione, sia dovuta al fatto che siano pendenti ricorsi da parte di candidati commissari esclusi dalla lista dei sorteggiabili. La candidatura di questi è stata valutata solo in relazione al superamento della "prima" o della "seconda" mediana, ma non in base alla "terza", perché appunto mancante. Così, i candidati commissari esclusi lamentano che l'assenza della "terza" mediana li avrebbe danneggiati.

Tuttavia, l'apparizione della lista delle riviste di eccellenza e l'imminente (?) varo della "terza mediana" ripropone inalterati i forti argomenti contenuti nel ricorso, presentato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, avverso l'allegato B del d.m. 76/2012 che descrive gli "indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano".

Non è il caso di ripetere nel dettaglio le ragioni per cui la tecnica di costruzione della “terza mediana”, descritta nel d.m. 76/2012, produce, nell’area delle Scienze giuridiche, un “indicatore di attività scientifica” del tutto illegittimo, perché disancorato da dati oggettivi ed estrinseci e soprattutto in grado di avere un’improvvida efficacia retroattiva, tale da violare il principio del legittimo affidamento. A questo proposito basti richiamare le condivisibili osservazioni svolte dal prof. Valerio Onida, presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti[1].



Non è nemmeno questo il luogo per rievocare la predominante letteratura nazionale ed internazionale che contesta l’affidabilità, e rimarca la pericolosità, dell’utilizzazione delle liste di riviste per la valutazione della ricerca individuale[2]. A questo proposito, va ricordato che, in Italia, s’è svolta un’esperienza di elaborazione di un rating delle riviste giuridiche nell’ambito della recente VQR 2004-2010, ma senza alcun effetto vincolante ai fini valutativi. E difatti, proprio per dipanare ogni dubbio, il Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV) dell’area 12 (che coordina l’esercizio di valutazione), l’11 giugno 2012, ha diffuso un avviso secondo cui “ad esito della consultazione pubblica, condotta per verificare il lavoro fin qui svolto, alla luce delle osservazioni e delle proposte formulate dalla comunità scientifica, il Gruppo di Esperti della Valutazione per l’area giuridica ribadisce che la classificazione delle riviste finora condotta per la VQR 2004-2010, per la novità dello strumento e dei criteri e parametri utilizzati, ha valore esclusivamente indicativo, sperimentale e provvisorio. Pertanto, le indicazioni esternate nel documento di lavoro, del quale viene pubblicata una versione emendata da alcuni errori materiali, non hanno alcun effetto vincolante ai fini della valutazione dei singoli lavori scientifici: essa verterà, infatti, sul rispettivo merito qualitativo e verrà svolta con il metodo della peer review”.

Ciò che qui si vuole sottolineare è l’assoluta nebulosità del percorso prescelto dall’Anvur per giungere alla pubblicazione delle liste delle riviste di eccellenza per l’area 12.

Il citato Gruppo di lavoro, nella parte iniziale della sua relazione, aveva, diplomaticamente, osservato che “non vi sono ragioni per escludere che gli indicatori stabiliti nel regolamento ministeriale, incluso quello che fa riferimento alle sole riviste classificate nella prima delle tre classi di merito, possano essere utilizzati anche nell’area giuridica”. Ma subito dopo precisava che “tuttavia, non solo è difficile che l’accurata istruttoria che quegli indicatori richiedono possa essere completata nei ristretti termini previsti dai decreti con i quali sono state avviate le procedure per l’abilitazione scientifica, ma, se anche quel presupposto o si realizzasse, resterebbero invariati altri due elementi di tipo ostativo, ossia la circostanza che pochissime riviste giuridiche italiane, nel periodo considerato, si sono avvalse in modo sistematico di procedure di revisione dei contributi riconducibili al modello della peer review e – almeno nel breve periodo – il dissenso manifestato dalla maggior parte delle società scientifiche nei confronti di forme di rating delle riviste alle quali siano riconnessi effetti di tipo vincolante”.

Sono questi i motivi che hanno indotto il Gruppo di lavoro a ritenere inaffidabile, come s’è già

accennato, la lista delle riviste in classe A pur da esso predisposta, e ciò spiega, probabilmente, la mancata divulgazione della stessa lista.

Ciononostante, come s'è detto, l'Anvur ha reso pubblico, qualche giorno fa, l'elenco delle riviste scientifiche incluse nella classe A per l'area 12. Ci si potrebbe chiedere come sia stato possibile completare in così breve tempo l'istruttoria ritenuta necessaria dal Gruppo di lavoro nella sua relazione del 27 settembre 2012. E ci si potrebbe chiedere chi materialmente abbia redatto il suddetto elenco e con quali criteri.

In effetti, nel documento di accompagnamento delle mediane dei settori non bibliometrici, pubblicato dall'Anvur (il 27 agosto 2012), si legge che l'assenza della "terza" mediata è dovuta "alla mancata formulazione di una proposta di classificazione da parte dei componenti dell'area 12 del Gruppo di lavoro Libri e riviste scientifiche, che fosse condivisa dagli esperti della valutazione della ricerca (GEV), dalle società scientifiche del settore e dal Gruppo stesso". E si aggiunge che "l'Anvur sta ancora lavorando alla classificazione utilizzando altre fonti di informazioni previste dal RM" (e cioè il d.m. n. 76/2012) "nella prospettiva che le commissioni di concorso dell'area 12 possano farne uso". Il punto alquanto discutibile di quest'ultima affermazione è che non sembra che il d.m. n. 76/2012 consenta l'uso di "altre fonti di informazione" diverse da quelle già ritenute non del tutto applicabili dal Gruppo di lavoro.

Beninteso, nell'elenco in esame, per quanto concerne il settore IUS/07 (Diritto del lavoro), sono presenti solo nove riviste rispetto alle tredici ufficialmente segnalate dal Consiglio Direttivo della società scientifica dei giuslavoristi (AIDLASS) all'Anvur. E, in particolare, le nove riviste in classe A sono le stesse già nella fascia A del rating delle riviste giuridiche elaborato nell'ambito della VQR. E ciò nonostante la stessa società scientifica dei giuslavoristi avesse dato indicazioni di segno diverso.

E' noto che la classificazione delle riviste giuridiche in fasce di merito, nel contesto della VQR, ha sollevato accese discussioni, anche con risvolti giudiziari, a causa del fatto che essa s'è basata soprattutto su criteri di tipo soggettivo e reputazionale e non su parametri oggettivi. Ma proprio per questo motivo s'è chiaramente precisato che essa non produce alcun effetto vincolante ai fini della valutazione dei prodotti presentati; e che quest'ultima sarà svolta con il solo metodo della peer review. Anche se va accennato che la medesima classificazione ha comunque prodotto qualche effetto distorsivo, perché ha sicuramente condizionato la scelta dei valutati tra i prodotti da inviare indipendentemente dalla loro effettiva qualità.



Invece, nel caso in esame, s'è in presenza di una classificazione delle riviste giuridiche che potrebbe produrre un effetto vincolante se si accogliesse la tesi secondo cui il superamento di almeno una delle tre mediane rappresenti una delle condizioni per ottenere l'abilitazione. Non è escluso che vi siano candidati, che non superano le prime due mediane,

ma potenzialmente avvantaggiati dalla circostanza di avere qualche pubblicazione nelle riviste di classe A. Costoro godrebbero di un vantaggio preferenziale rispetto a chi si trovi al limite inferiore della prima o della seconda mediana, ma abbia meno articoli in riviste di classe A. Si ricordi che le prime due mediane hanno carattere quantitativo, ma la loro soglia è più elevata rispetto alla “terza” mediana (che è pure di natura quantitativa, ma) che è sicuramente più bassa. In effetti, la “prima” mediana è data dal numero dei libri: e la produzione di tale genere letterario richiede un notevole lasso di tempo. La “seconda” mediana è calcolata sul totale degli articoli in qualunque rivista scientifica e degli articoli nei libri giuridici. Mentre la “terza” ha una base di riferimento circoscritta ai soli articoli pubblicati nelle riviste di classe A.

Ovviamente tale ragionamento si collega a quello più ampio che contesta in radice la scelta dell'Anvur di utilizzare il criterio della mediana come indicatore di attività scientifica; scelta che non trova precedenti nelle esperienze internazionali e che è stata in concreto attuata, com'è noto, con metodi e risultati paradossali e illogici[3].

Per stemperare tale problema, l'unica soluzione è quella suggerita da più parti – e rintracciabile nelle dichiarazioni dei componenti dell'Anvur, del Ministro e, da ultimo, dello stesso Gruppo di lavoro – di considerare il superamento di una delle tre mediane come un ulteriore, ma non vincolante, elemento di giudizio delle commissioni cui spetta di attribuire l'abilitazione scientifica.

Altro profilo che va qui sottolineato è che l'eventuale apparizione della “terza” mediana dovrebbe portare ad una totale riapertura dei termini per la presentazione della candidatura a commissario. Se ciò non accadesse, chi non ha presentato la domanda o l'ha ritirata, perché non superava una delle prime due mediane, avrebbe il legittimo interesse a presentare ricorso.

Su un piano più generale, è da censurare il comportamento dell'Anvur – che di fatto è un organo politico – che, nella redazione dell'elenco delle riviste di classe A, non ha recepito le indicazioni della società scientifica dei giuslavoristi. A lungo si potrebbe discutere sul ruolo delle comunità scientifiche e sull'esigenza di fissare criteri adeguati per la valutazione della ricerca scientifica. A questo riguardo, le comunità dell'area 12 hanno avviato da tempo una riflessione comune che però stenta a trovare una pacata e leale interlocuzione presso la politica e la stessa Anvur. Ci sarà modo di ritornare, in termini più dettagliati, su tali questioni.

Ma, in conclusione, sia consentito ribadire il principio che solo la “Repubblica della scienza” e quindi la comunità scientifica, con tutte le loro inevitabili contraddizioni, sono in grado di riconoscere ciò che è scienza e scientifico. Se la politica, o chi per lei, pretende di svolgere questo ruolo, considerato il tempo presente, si potrebbe arrivare ad attivare il settore scientifico-disciplinare di materie come “Tecniche e modalità di partecipazione al Grande Fratello e all'Isola dei famosi” oppure “Come fare carriera politica con il proprio corpo” e così via all'infinito.



[1] Cfr. Onida, Abilitazioni, il giusto ricorso sul ranking scientifico, in *Il Sole 24 Ore*, 24 agosto 2012, n. 233, p. 14.

[2] Cfr. Banfi, Aspetti critici dell'uso di rankings di riviste nelle scienze umane, in *Roars*, 24 febbraio 2012, e ivi ampia bibliografia

[3] Cfr. Banfi - De Nicolao, A che punto sono le abilitazioni nazionali?, in *Roars*, 31 ottobre 2012; e De Nicolao, Mediane truccate?, ivi, 3 settembre 2012.

Copyright :

All this contents are published under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Generic License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/).

for reproduced, please specify from this website [ROARS](https://www.roars.it/) AND give the URL.

Article link : <https://www.roars.it/online/?p=16873>